

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 165 del 04/11/2004**

Deliberazione n. 165 del 04/11/2004 legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

L'articolo 109, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. impone l'obbligo di stipula del contratto in quanto, come evidenziato nella determinazione n. 24/2002, è con la stipulazione del contratto d'appalto, e non più con il solo verbale di aggiudicazione definitiva, che può considerarsi instaurato il vincolo contrattuale tra le parti. L'articolo 16, comma 4, del R.D. 2440/1923, infatti, non trova più applicazione nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, essendo intervenuto il citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. che, nel titolo VIII, disciplina in maniera analitica la fase del perfezionamento della volontà contrattuale.

Deliberazione n. 165 del 04/11/2004 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.4

La stipula della garanzia per i danni da esecuzione, di cui all'art. 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed all'art. 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., rientra senz'altro fra le obbligazioni contrattuali dell'appaltatore il cui mancato adempimento deve essere valutato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del medesimo regolamento, ai fini dell'applicazione dell'istituto della risoluzione del contratto, laddove ricorrano i due requisiti richiesti dalla norma in questione, la gravità dell'inadempimento e l'idoneità dello stesso a compromettere la buona riuscita dei lavori. Nel caso di specie, la mancata trasmissione della polizza, ai sensi del comma 4, del citato art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione all'impossibilità di procedere alla consegna dei lavori, per non vanificare la finalità dell'imposizione.

Deliberazione n. 165 del 04/11/2004 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.2

In un appalto di manutenzione di opere stradali, come già questa Autorità ha avuto modo di indicare con determinazione n. 14/2002, non si realizza il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dell'appalto, tanto più ove gli interventi manutentivi devono essere effettuati mantenendo la possibilità di transito a veicoli e pedoni, salvo casi eccezionali. Sul committente pertanto grava il dovere di custodia e di vigilanza con la correlata responsabilità ex articolo 2051 c.c. (v. da ultimo Cass. Civ., sez. II, n. 5609 del 17.04.01). Rientra tuttavia nella normale conduzione di un appalto la previsione, contenuta anche nell'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto, secondo la quale sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Sembra quindi potersi affermare che sussista, nel caso di appalti di manutenzione, una responsabilità concorrente dell'appaltatore e del committente nei confronti dei terzi danneggiati, in quanto sull'appaltatore incombono gli obblighi di cui all'articolo 14 del C.G.A. inerenti la normale conduzione dell'appalto, mentre sul committente incombe comunque l'obbligo di custodia e, quale possessore dell'immobile, lo stesso conserva i poteri di ingerenza e di vigilanza sul bene oggetto dell'appalto e deve impedire che dallo stesso i terzi subiscano nocumento.